

Lavoro: i consulenti hanno 15 giorni per rispondere all'ispettore

Il termine di 15 giorni concesso ai consulenti del lavoro per esibire la documentazione richiesta dagli ispettori vale non solo per il libro unico, ma per tutti gli altri documenti connessi al rapporto di lavoro, per esempio la "prova" della comunicazione anticipata al centro per l'impiego. Il termine di 15 giorni vale per tutti i professionisti abilitati in base alla legge 12/79 e per le associazioni di categoria delle aziende artigiane e delle altre piccole imprese. È quanto ha chiarito la Fondazione studi del Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro, in una risposta a un quesito giunto alla casella di posta elettronica attiva da ieri per chiarire i dubbi sull'applicazione della disciplina relativa al libro unico (si veda «Il Sole 24 Ore» di ieri).

In base al decreto legge 112/08 (legge 133) i documenti dei datori di lavoro possono essere tenuti presso lo studio dei consulenti del lavoro e presso gli altri soggetti della legge 12. Chi intende avvalersi di questa facoltà deve comunicare preventivamente alla direzione provinciale del Lavoro, competente per territorio, le generalità del professionista o dell'associazione ai quali è stato affidato l'incarico, nonché il luogo dove sono reperibili i documenti. L'obbligo di esibire nei 15 giorni i «documenti di lavoro» - secondo la Fondazione studi - comporta una generale applicazione del nuovo termine a tutti i documenti del rapporto di lavoro. Va ricordato che la circolare del ministero 20/08 ha chiarito che i centri servizio delle associazioni delle aziende artigiane e delle altre piccole imprese possono prestare la consulenza del lavoro solo nei confronti degli associati.

Tante sono le richieste giunte ieri alla Fondazione studi del Consiglio nazionale. Gli esperti hanno spiegato, tra l'altro, il significato di «elaborazione separata delle presenze»: le imprese possono cioè rilevare in sede aziendale le presenze dei lavoratori sia su carta che su file, indipendentemente da chi elabora i prospetti paga.

Le presenze devono però essere registrate con le modalità previste dal decreto ministeriale 9 luglio 2008. Pertanto - secondo la Fondazione - non è possibile che fogli non vidimati cartacei costituiscano una sezione del libro unico del lavoro.

Un altro dubbio riguarda l'obbligo di registrazione nel libro unico di lavoratori a progetto che operano presso associazioni private che non sono tenute all'assicurazione Inail e sono prive anche di una posizione Inps.

In questo caso, l'iscrizione nel libro unico è obbligatoria e non conta che il committente sia tenuto o meno all'apertura di una posizione assicurativa. La vidimazione del libro unico del lavoro (necessaria se si utilizza il sistema meccanografico a modulo continuo) tocca all'Inail.